



Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: www.comune.casalvelino.sa.it e-mail: utc@comune.casalvelino.sa.it



Data: 11 marzo 2021

Prot. n° 2354

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 06aut2021 Rilasciata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13/02/2017 n° 31 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del d. Lgs. 22.01.2004, n° 42 e ss.mm.ii.
Numero pratica	N° 16/2020 - Prot. n° 2896 del 27/03/2020 - Permesso di Costruire
Ubicazione	Casal velino, via Ardisani n. 17
Tecnico Progettista	Arch. CAMMAROTA Marco – Albo Architetti Salerno n° 2618
Richiedente	LISTA Florigio
Oggetto della domanda	Realizzazione di un pergolato, di pertinenza alla proprietà privata in via Ardisani n. 17. In catasto fog. 28 p.la n° 680.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'istanza presentata dalla LISTA Florigio (c.f. LST FRG78P23 A662O), in data 05/02/2020, protocollo n. 1172, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedura semplificata, per **“Realizzazione di un pergolato, di pertinenza alla proprietà privata in via Ardisani”**, su immobile riportato in catasto al fog. 28 col mappale n. 680;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- la delega di funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici conferita ai Comuni con L.R. Campania;
- il d.P.R. 09/07/2010 n. 139;
- il d.P.C.M. 12/12/2005;
- il P.R.G. vigente;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136, lettera d), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto assoggettate a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (DM 02/11/1968 –G.U. n. 296 del 21/11/1968);
- all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro la perimetrazione del Parco Nazionale del C.V.D.A.;

Verificato che

- l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzativo ordinario, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

Considerato che

- l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi indicata alla voce B.10 dell'allegato B al d.P.R. 13/02/2017, n. 31.

Visto

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 28/05/2020 con verbale n. 7, progr. n. 30;

Dato Atto che

- sono state condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 11/06/2020, con nota prot. n. 5715, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, al fine di acquisirne il parere vincolante:
 - *copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;*
 - *la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;*
 - *copia del parere della Commissione Paesaggio in data 16/10/2019;*
 - *la motivata proposta di accoglimento della istanza di autorizzazione paesaggistica;*
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

Riscontrato che

- tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, in data 12/06/2020 e registrata al prot. n. 10006-A;
- con nota prot. n. 11288-P del 30/06/2020 la citata Soprintendenza ha richiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla pratica edilizia;
- in data 10/02/2021 è stata trasmessa alla Soprintendenza A.B.A.P. l'integrazione documentale ed i chiarimenti richiesti, con nota prot. n. 13112, ricevuta in pari data e registrata al prot. n. 2838-A;
- con nota prot. n. 4374-P del 01/03/2021, registrata al prot. comunale col n. 1967 del 02/03/2021, il Soprintendente ha reso il prescritto vincolante parere, sulla scorta del progetto rimodulato e conformato alla stregua di semplice pergolato, privo di copertura ombreggiante;

Preso Atto di tale vincolante parere FAVOREVOLE senza prescrizioni e richiamate le argomentazioni ivi contenute, che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico,

DECRETA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica favorevole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da LISTA Florigio in data 05/02/2020, prot. n. 1172, per **“Realizzazione di un pergolato, di pertinenza alla proprietà privata in via Ardisani”**, su immobile riportato in catasto al fog. 28 col mappale n. 680, sulla base degli elaborati allegati.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali al richiedente.
3. Di disporre altresì l'inserimento del presente provvedimento nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.casalvelino.sa.it>, nonché la sua trasmissione alla Soprintendenza A.B.A.P. delle Province di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania ed all'Ente Parco nazionale del C.V.D.A.
4. Di dare atto che:
 - *Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. n. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;*
 - *il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;*

- ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

**Il Responsabile del Procedimento
per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica**

Arch. Edmondo Scarpa

